

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1599 DEL 14 NOVEMBRE 2025

Allegato 1: Disciplina dei compiti e modalità di funzionamento dell'Organismo tecnico regionale.

Capo 1: Articolazione e compiti dell'Organismo tecnico regionale e delle sue sezioni

1. L'Organismo tecnico regionale (di seguito denominato OTR), di cui all'articolo 3, comma 4 della legge regionale 16/2009, svolge attività consultiva a favore dell'Amministrazione regionale, anche fornendo supporto specialistico nell'ambito dei procedimenti di cui al punto 9 per le verifiche di cui ai punti 11 e 12.
2. L'OTR è articolato in tre sezioni:
 - a) Sezione di Udine;
 - b) Sezione di Pordenone;
 - c) Sezione di Trieste-Gorizia.
3. L'OTR:
 - in composizione plenaria è convocato, almeno con cadenza semestrale, per riunioni di coordinamento necessarie anche a definire proposte di indirizzo tecnico-amministrative oltre a linee guida, checklist e documenti di riferimento per l'esame istruttorio dei progetti, volte ad assicurare un'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni quanto più possibile omogenea da parte delle singole sezioni;
 - in composizione ristretta, formata dal presidente e/o dagli eventuali suoi delegati, nonché da almeno un componente designato da ogni sezione, si riunisce per una valutazione sull'andamento delle attività con riferimento alla coerenza tecnico-operativa dei pareri assunti da ciascuna sezione. Le riunioni hanno cadenza almeno bimestrale e sono comunque convocate qualora sia necessario esaminare particolari tematiche che richiedono un indirizzo tecnico-amministrativo urgente in relazione alle verifiche di singoli progetti da esaminare.
 - nella composizione in sezioni si riunisce per svolgere le attività di verifica di cui ai punti 11 e 12, con riferimento agli interventi da realizzare sul territorio dell'ex provincia che dà il nome alla sezione stessa. Per la sezione di Trieste-Gorizia il territorio di riferimento è quello delle ex province di Trieste e Gorizia. Nel caso di progetti il cui importo delle opere strutturali dichiarato è pari o superiore ad € 2.500.000,00 o di progetti di particolare complessità, alla riunione della singola sezione deve partecipare almeno un componente di ciascuna delle altre due sezioni (c.d. sezione allargata).
4. Le riunioni dell'OTR e delle sue sezioni, al fine di garantire la più ampia partecipazione, possono svolgersi sia in presenza che in modalità da remoto, nonché in forma mista.
5. Le riunioni dell'OTR e di ciascuna sezione dello stesso sono convocate dal Presidente o dai suoi delegati e sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti esterni convocati, ivi compreso almeno un componente geologo, con riguardo alle riunioni delle sezioni.
6. Le riunioni di ciascuna sezione dell'OTR sono convocate ogniqualvolta necessario al fine di garantire la sollecita espressione del parere dell'OTR stesso, di cui al punto 16, fermo restando il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, legge regionale 16/2009. La convocazione delle riunioni è

corredata dell'ordine del giorno con l'elenco dei progetti da esaminare e il componente a cui è stato assegnato dal Presidente l'esame preliminare. In caso di progetti articolati e di particolare impegno l'esame preliminare può essere attribuito a più componenti.

7. Nel caso in cui all'ordine del giorno della riunione della singola sezione vi siano anche progetti assegnati alla sezione allargata, i componenti convocati provenienti dalle altre sezioni partecipano all'esame ed all'emissione del parere, con diritto di voto, esclusivamente rispetto al/i progetto/i assegnati alla sezione allargata.

8. I componenti nominati nelle sezioni dell'OTR, in caso di impossibilità a partecipare ad una seduta della sezione di assegnazione, in ragione di motivato impedimento, ed al fine di garantire la regolare convocazione della seduta stessa o in relazione a situazioni di particole urgenza, possono essere sostituiti con altri componenti, che abbiano dato disponibilità preventiva, appartenenti ad altra sezione dell'OTR. La sostituzione viene formalizzata dal Presidente o dagli eventuali suoi delegati direttamente nella comunicazione di convocazione alla seduta per la quale si rende necessaria la sostituzione.

Capo 2: Ambito e modalità di esame dei progetti da parte delle sezioni dell'OTR

9. Le sezioni dell'OTR verificano i progetti ai fini:

- a) del rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori ai sensi dell'articolo 94, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e ai sensi dell'articolo 5, comma 2, legge regionale 16/2009, come modificata dalla legge regionale 2/2024, testo che si applica dal 01 febbraio 2025, e dell'attestazione di rispondenza ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della citata legge;
- b) del rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori ai sensi dell'articolo 94, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 per i procedimenti avviati anteriormente alle modifiche apportate dalla legge regionale 2/2024 alla legge regionale 16/2009;
- c) dell'emissione del parere di cui all'articolo 10, comma 4 bis, legge regionale 16/2009 per opere e interventi edilizi pubblici, con classe d'uso III o IV, assoggettati al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) e per opere e interventi edilizi pubblici, con classe d'uso III o IV, di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato ai sensi della Legge 120/2020;
- d) di supportare le attività di accertamento e verifica di cui all'articolo 12 bis, comma 1, legge regionale 16/2009, e ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

10. L'attività svolta dalle sezioni dell'OTR non costituisce validazione dei progetti esaminati e non supplisce agli obblighi e non sottrae alle loro responsabilità le figure professionali coinvolte nell'intervento (progettista, direttore dei lavori, collaudatore, tecnico verificatore e tecnico collaudatore), né il costruttore.

11. Le sezioni dell'OTR verificano l'osservanza dei principi fondamentali delle Norme Tecniche per le Costruzioni o dei riferimenti tecnici contenuti nei documenti richiamati dalle norme stesse, con esclusione di:

- a) valutazioni sulle scelte progettuali;

- b) elaborazioni autonome di calcolo.

12. La verifica di ciascun progetto considera:

- a) la chiarezza espositiva e la completezza nei contenuti ai sensi del capitolo 10 delle Norme Tecniche per le Costruzioni, ai fini della compiuta definizione dell'intervento da realizzare;
- b) il rispetto delle Norme Tecniche delle Costruzioni, con particolare riferimento alla corretta impostazione generale del progetto, agli aspetti geologici e geotecnici, agli schemi di calcolo e alle azioni considerate;
- c) gli esiti del giudizio motivato di accettabilità dei risultati, così come previsto al capitolo 10.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni.

13. Ai fini dell'uniformità delle verifiche di cui ai punti 11 e 12, le sezioni dell'OTR nell'espletamento dell'attività istruttoria si avvalgono anche delle **linee guida, checklist e documenti di riferimento** che il Servizio regionale competente in materia di edilizia tecnica, anche con la collaborazione di Ordini e Collegi professionali, predispone e aggiorna. L'emanazione degli atti che adottano tali documenti è demandata al Direttore centrale Infrastrutture e territorio.

14. Fermo restando il termine di conclusione del procedimento fissato in trenta giorni ai sensi dell'articolo 6, comma 4, legge regionale 16/2009, l'attività di verifica delle sezioni dell'OTR si svolge nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, garantendo tempestività e disponibilità nei confronti della Struttura regionale competente nello svolgimento delle funzioni consultive attribuite.

Capo 3: Esiti dell'esame dei progetti

15. In occasione della prima riunione utile, i componenti (strutturista e geologo) della sezione dell'OTR, a cui è assegnato l'esame preliminare di un progetto, **relazionano e sottopongono alla verifica collegiale** della sezione dell'Organismo tecnico di appartenenza il progetto e gli esiti dell'esame svolto.

16. All'esito della verifica collegiale **la sezione predispone una proposta di parere** nella quale formalizza alla Struttura regionale competente gli esiti della verifica condotta ai sensi dei punti 11 e 12. La proposta di parere è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. **Per gli aspetti geologici, il parere dei componenti geologi è vincolante nella proposta di parere.**

17. Ai fini del compimento della verifica, il componente incaricato dell'esame preliminare del progetto, qualora necessiti di un confronto finalizzato ad evitare errate interpretazioni o fraintendimenti dei contenuti progettuali tali da aggravare inutilmente il procedimento, può rapportarsi con il progettista al fine di chiarire aspetti esplicativi o funzionali alla verifica di cui ai punti 11 e 12. Il relatore riferirà alla sezione in merito agli eventuali contatti intercorsi con il progettista prima della riunione, al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità dell'istruttoria.

18. Qualora dalla verifica condotta ai sensi dei punti 11 e 12, la sezione dell'OTR di riferimento rilevi carenze o non conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni, sanabili mediante l'integrazione del progetto, ne dà evidenza alla Struttura regionale competente, predisponendo una **proposta di richiesta di integrazioni**.

19. La Struttura regionale competente, valutata la proposta di cui al punto precedente, può procedere alla **richiesta di integrazioni**, da effettuare in un'unica soluzione, assegnando un termine massimo di trenta giorni per il riscontro da parte del richiedente. Nel caso in cui le integrazioni richieste comportino la necessità di eseguire indagini geognostiche o elaborazioni di particolare complessità, anche in relazione alle dimensioni dell'intervento, il termine assegnato per il riscontro può essere prorogato, ad un massimo sessanta giorni. Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta per richiedere integrazioni e ricomincia a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa. Il mancato deposito delle integrazioni richieste determina l'archiviazione dell'istanza.

20. Le sezioni dell'OTR si esprimono con pareri e richieste di integrazioni formulati in maniera chiara e sintetica, in modo da consentire ai destinatari di individuare con precisione il relativo contenuto, corredati da adeguata motivazione e con esplicito e puntuale rimando alle Norme Tecniche per le Costruzioni o a documenti di comprovata validità richiamati dalle norme stesse.

21. A seguito della richiesta di integrazioni di cui al punto 19, il richiedente, coadiuvato dalle figure professionali coinvolte nell'intervento, può domandare alla Struttura regionale competente chiarimenti in merito alla richiesta inoltrata. A seguito di tale richiesta la Struttura regionale **può fissare un incontro** con il componente incaricato, a cui è stato assegnato l'esame preliminare della documentazione progettuale, o con la sezione competente dell'OTR.

22. Qualora dalla verifica condotta ai sensi dei punti 11 e 12, la sezione competente dell'OTR rilevi il sostanziale rispetto dei contenuti delle Norme Tecniche per le Costruzioni, formula una proposta di **parere positivo**.

23. Qualora dalla verifica, la sezione competente dell'OTR rilevi carenze, incongruenze tra i contenuti progettuali o non conformità rispetto alle Norme Tecniche per le Costruzioni, risolvibili mediante integrazioni o aggiornamento della documentazione progettuale autonome del progettista strutturale o tecnico verificatore, formula una proposta di **parere positivo con prescrizioni**. In tale caso, prima dell'inizio dei lavori oggetto di prescrizione, le integrazioni e la documentazione progettuale aggiornata volte a dimostrare il soddisfacimento delle prescrizioni imposte devono essere firmate dal progettista strutturale o tecnico verificatore e del collaudatore statico in corso d'opera o del tecnico collaudatore per condivisione, e dal direttore dei lavori per presa visione, dovranno essere rese disponibili in cantiere durante la realizzazione delle opere e depositate con la relazione a strutture ultimate. La documentazione succitata non è oggetto di ulteriore verifica da parte della sezione competente dell'OTR.

24. Qualora dalla verifica condotta ai sensi dei punti 11 e 12 la sezione dell'OTR rilevi carenze o non conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni, risolvibili mediante il completamento del progetto di una parte di opere, che non precludono l'inizio dei restanti lavori, formula una proposta di **parere positivo con esclusioni**. In tal caso, le integrazioni relative alla parte di opere escluse devono essere depositate attraverso il procedimento di completamento, presso la Struttura regionale competente e verificate dalla sezione competente dell'OTR prima dell'inizio dei lavori della parte di opere escluse. Analogamente si procede nei casi di attività di accertamento e verifica di cui all'art. 12 bis, legge regionale 16/2009.

25. Qualora dalla verifica, la sezione dell'OTR rilevi gravi carenze o incongruenze tra i contenuti progettuali o numerose non conformità rispetto ai contenuti delle Norme Tecniche per le Costruzioni, non risolvibili mediante prescrizioni, integrazioni o aggiornamento della documentazione progettuale, formula una proposta **parere negativo** motivato. Il diniego dell'autorizzazione all'inizio dei lavori o dell'attestazione di rispondenza non preclude all'interessato la possibilità di presentare una nuova istanza di autorizzazione o un nuovo

preavviso dei lavori attraverso il procedimento di rielaborazione. Analogamente si procede nei casi di attività di accertamento e verifica di cui all'art. 12 bis, legge regionale 16/2009.

26. Qualora le integrazioni presentate dal richiedente in riscontro alla richiesta di cui al punto 19, risultassero inadeguate a seguito dell'esame della sezione dell'OTR, la Struttura regionale competente motiva le ragioni del loro mancato accoglimento nella comunicazione finale di diniego.

27. Nell'ambito dei procedimenti di cui alle lettere a), b) e d) del punto 9, la Struttura regionale competente, visto il parere della sezione di riferimento dell'OTR, si esprime sull'esito della procedura e ne dà comunicazione al richiedente.

28. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, legge regionale 16/2009, l'autorizzazione e l'attestazione di rispondenza sono rilasciate entro trenta giorni dalla data di avvio del rispettivo procedimento e sono trasmesse per via telematica, a cura della Struttura regionale competente, al richiedente e al comune competente per territorio. Per i procedimenti di cui all'articolo 12 bis, legge regionale 16/2009, gli esiti sono comunicati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza ovvero del preavviso scritto.

29. Nell'ambito dei procedimenti di cui alla lettera c) del punto 9, qualora dalla verifica condotta ai sensi dei punti 11 e 12, la sezione competente dell'OTR rilevi il sostanziale rispetto ai contenuti delle Norme Tecniche per le Costruzioni esprime un **parere privo di osservazioni**; qualora dalla verifica la sezione competente dell'OTR rilevi incongruenze, carenze o non conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni, esprime **parere con osservazioni**. La Struttura regionale competente trasmette il parere al richiedente entro trenta giorni. Per tali procedimenti, non è prevista la richiesta di integrazioni.

30. Gli adempimenti di cui al presente atto sono prescritti anche per le varianti strutturali sostanziali che, nel corso dei lavori, si intendano apportare al progetto originariamente depositato presso la struttura regionale competente.

Capo 4: Compensi dovuti ai componenti esterni

31. A ciascun componente esterno, che partecipa a sedute dell'OTR o delle sezioni in cui si articola, anche con riferimento alla composizione allargata, **compete un gettone di presenza pari a 46,80 euro**, nonché il rimborso delle spese di viaggio sostenute previsto, per i dipendenti regionali, dalla disciplina contrattuale di lavoro vigente alla data del provvedimento di concessione. Il rimborso delle spese di viaggio è determinato in base alla minor distanza tra la sede in cui si svolge la riunione dell'organismo tecnico e la sede ordinaria di lavoro o di servizio, o il Comune di residenza, ed è corrisposto quando tale distanza non sia inferiore a 10 chilometri.

32. Il **compenso per la verifica** di cui ai punti 11 e 12 è commisurato all'importo presunto delle opere strutturali oggetto di verifica, dichiarato dal progettista al momento del deposito, secondo la tabella che segue:

Importo elementi - opere strutturali	Compenso
fino ad € 50.000,00	€ 100,00
da € 50.000,01 ad € 500.000,00	€ 150,00
da € 500.000,01 ad € 1.000.000,00	€ 200,00
da € 1.000.000,01 ad €	€ 350,00

2.500.000,00	
da € 2.500.000,01 ad € 10.000.000,00	€ 550,00
oltre € 10.000.000,01	€ 800,00

33. Il compenso previsto dalla tabella di cui al punto precedente è attribuito ai componenti esterni ingegneri e/o architetti incaricati della verifica di cui ai punti 11 e 12, fatta salva una quota pari al 10 per cento del compenso stesso spettante al componente esterno geologo. Il compenso viene liquidato ai componenti aventi diritto a fronte della proposta della sezione dell'OTR di uno dei pareri previsti: parere positivo di cui al punto 22, parere positivo con prescrizioni di cui al punto 23, parere positivo con esclusioni di cui al punto 24 e negativo di cui al punto 25 nonché del parere di cui al punto 29.

34. Le somme di cui ai punti 31 e 33 sono erogate ai beneficiari con cadenza almeno trimestrale.

IL SEGRETARIO FGNERALE

IL PRESIDENTE